CAMERA DEI DEPUTATI N. 1845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDERLINI, CHANOUX, COLUMBU, MASULLO, TERRANOVA

Presentata il 9 marzo 1973

Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dilagare delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche o di altra natura, ha messo in allarme l'intera opinione pubblica nazionale. Lo sviluppo della tecnica in questo particolare settore ha messo in circolazione una serie di materiali estremamente sofisticati capaci di essere collocati nelle più imprevedibili posizioni, di operare a distanza ed anche per lunghi periodi di tempo, di essere localizzabili talvolta con notevoli difficoltà.

Il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti per una serie di ragioni: la arcaicità della nostra legislazione in materia (che non tiene conto di quanto la tecnica moderna ha escogitato e che è ancora ferma a pene molto modeste), la scarsa sensibilità dimostrata da troppe componenti delle maggioranze che hanno governato il paese rispetto alle esigenze di difesa dei diritti inalienabili della persona umana, e rispetto a quella difesa della *privacy*, che pure è tanta parte della civiltà dei paesi più progrediti del mondo.

Hanno contribuito al dilagare del fenomeno anche l'azione che vari organismi statali hanno svolto e svolgono in questo settore. Viene spontaneo il riferimento alla attività del SIFAR a quello che oggi continua a fare il SID, a quello che fanno le forze di polizia (dai carabinieri alla pubblica sicurezza), alla raccolta di informazioni che certamente fanno organi come la guardia di finanza, per non parlare poi delle notizie che si ricavano dalla stampa relative alla attività di organismi come la CIA o organizzazioni specializzate italiane (agenzie di investigazione di varia natura e con vari collegamenti, anche politici) conducono.

Da questa situazione nasce il presente progetto di legge che stabilisce il divieto di tutti i tipi di intercettazioni, vieta il commercio dei materiali, aggrava sensibilmente le pene in materia e disciplina l'uso della sola intercettazione telefonica per le questioni relative al controspionaggio (SID), alla sicurezza interna e alla individuazione e repressione della criminalità da parte delle forze di polizia.

Poiché questo sistema di autorizzazioni si è finora prestato a molti abusi il progetto prevede una serie di misure assai precise per impedire che si continui su questa strada.

Altri meccanismi minori sono previsti per dare coerenza all'insieme del progetto.

Non pretendiamo di aver trovato in ogni cosa le soluzioni ottimali per tutte le questioni. Saremo soddisfatti solo che la nostra iniziativa riesca a mettere in moto un meccanismo parlamentare che sia in grado di risolvere il problema delle intercettazioni che rischia di declassare la nostra repubblica a un livello di civiltà che nessuno di noi potrebbe accettare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono vietate sul territorio della Repubblica le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni radiofoniche e foniche e qualunque altra attività che con qualsiasi mezzo si proponga di acquisire informazioni di qualsiasi natura senza che gli interessati ne siano a conoscenza.

ART. 2.

I trasgressori sono puniti con la reclusione da 3 a 5 anni e con l'ammenda da 5 a 10 milioni di lire.

Se la trasgressione è opera di funzionari dello Stato o di aziende e agenzie riconosciute o di cittadini stranieri le pene sono aumentate di un terzo.

ART. 3.

Per fondati motivi che riguardino la sicurezza esterna della Repubblica o nel caso di procedimenti penali, i procuratori della Repubblica possono disporre con decreto nominativo, motivato e a termine che il SID o la polizia giudiziaria operino intercettazioni telefoniche tramite sale all'uopo attrezzate e sotto il controllo della autorità giudiziaria, per un periodo di tempo prestabilito. Ogni decisione della autorità giudiziaria o degli organi del SID o della polizia giudiziaria che sia difforme da quanto stabilito al primo comma, è priva di effetti e chiunque l'avesse ordinata o eseguita è passibile delle pene di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Ogni mese i procuratori della Repubblica presso le corti d'appello rimettono al Presidente del Consiglio dei ministri copie dei decreti emessi nella loro circoscrizione in forza dell'articolo 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta il compito di valutare politicamente il volume e la portata delle richieste di intercettazione avanzata e di rendere note al Parlamento, se lo ritiene opportuno o se richiesto, le sue valutazioni in materia.

ART. 5.

La fabbricazione, l'importazione, la detenzione, la vendita e l'acquisto di materiali per intercettazioni diverse da quelle dell'ar-

ticolo 3 sono punite con le pene di cui all'articolo 2.

Il materiale per le intercettazioni telefoniche di cui all'articolo 3 può essere acquistato dal SID e dalla direzione generale della pubblica sicurezza, solo su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è depositato un registro delle autorizzazioni concesse.

ART. 6.

Il materiale esistente per intercettazioni telefoniche, radiofoniche, foniche o di altra natura presso organismi statali o privati sarà distrutto entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri insieme con tutto il materiale di informazioni raccolto, sia o no riunito in fascicoli. Alla distruzione del predetto materiale partecipano 15 deputati e senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

I funzionari dello Stato che sottraggono materiali alle operazioni di cui al precedente comma o i privati che si sottraggano alla disposizione di cui al primo comma, sono puniti, insieme con chi avesse loro impartito ordini in contrario, con le pene di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può prima della distruzione del materiale di cui al presente articolo, assegnare con suo decreto al SID e alla direzione generale di pubblica sicurezza, parte del materiale per intercettazioni telefoniche a norma dell'articolo 5.

ART. 7.

Il servizio informazioni difesa (SID) può svolgere la sua attività al solo fine della sicurezza esterna del paese. È responsabile direttamente del suo operato verso il Ministro della difesa che ne riferisce mensilmente al Presidente del Consiglio dei ministri.

La direzione generale di pubblica sicurezza oltre ai compiti di istituto può svolgere la sua attività al solo fine della sicurezza interna del paese. È responsabile direttamente verso il Ministro dell'interno che ne riferisce mensilmente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina i due servizi ed è direttamente responsabile del loro operato verso il Parlamento della Repubblica.